



COMUNE DI LIMBIATE
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

Codice:11009

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 76 DEL 13/04/2022

Oggetto: INTERPRETAZIONE AUTENTICA RELATIVA
ALL'ART. 80 COMMA 4 E ART. 90 COMMA 3 DEL
REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **TREDICI** del mese di **APRILE** alle ore **17:25**, in **LIMBIATE** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, convocata la Giunta comunale sono intervenuti i Sigg.ri:

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
ROMEO ANTONIO DOMENICO	Sindaco	Presente
DALO' AGATA	Vice Sindaco	Presente
CESCHINI CLAUDIO	Assessore	Presente
GALLI CINZIA	Assessore	Presente
LO CASTRO DANIELA	Assessore	Presente
MESTRONE LUCA CARLO MARIO	Assessore	Assente
ROMEO FRANCESCO	Assessore	Presente
SCHIEPPATI CARLO	Assessore	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Andrea Fiorella il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Antonio Domenico Romeo, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: INTERPRETAZIONE AUTENTICA RELATIVA ALL'ART. 80
COMMA 4 E ART. 90 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE.**

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta S.T. / Servizio Urbanistica Edilizia Privata n. 80 del 13/04/2022 con la quale il Dirigente Settore Territorio e l'Assessore alla Pianificazione e Marketing territoriale propongono di dare interpretazione autentica all'art. 80 comma 4 e all'art. 90 comma 3 del Regolamento Edilizio vigente, rispettivamente a recinzioni tra privati e sporgenze e aggetti da fronti di edifici verso pubblici passaggi;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente del Settore Territorio, arch. Cristiano Clementi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL di cui al D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile del Dirigente dei Servizi Finanziari e I.C.T. in quanto il presente atto non comporta oneri;

Visto l'art. 48, T.U.E.L. di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta S.T. / Servizio Urbanistica Edilizia Privata n. 80 del 13/04/2022 del Dirigente Settore Territorio e dell'Assessore alla Pianificazione e Marketing Territoriale, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Dirigente del Settore Territorio la definizione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare attuazione a quanto deliberato in questa sede;

Indi, con successiva votazione, considerata l'urgenza,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento, con voti unanimi resi in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

SETTORE TERRITORIO: SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA / N. 80	Del 13/04/2022
--	-----------------------

Oggetto: **INTERPRETAZIONE AUTENTICA RELATIVA ALL'ART. 80 COMMA 4 E ART. 90 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE.**

**L'ASSESSORE
ALLA PIANIFICAZIONE E MARKETING
TERRITORIALE**
Luca Mestrone

**IL DIRIGENTE
SETTORE TERRITORIO**
Arch. Cristiano Clementi

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 11/04/2003 l'Amministrazione Comunale approvava il Regolamento Edilizio che entrava in vigore a far data dal 25/06/2003;
- detto Regolamento è attualmente cogente
- l'art. 80 dello stesso, regola le recinzioni e nello specifico il comma 4 dispone: *“le recinzioni tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:*
 - *con muro pieno;*
 - *con muretto o cordolo sovrastato da reti, cancellate o siepi;*
 - *con reti e siepi;*
 - *con pali infissi al suolo e rete di protezione.**Per quanto possibile, esse devono allinearsi con quelle limitrofe, al fine di mantenere l'unità compositiva.*
- l'art. 90 dello stesso, regola le sporgenze, gli aggetti e le emergenze verticali di fabbricati prospicienti su spazi pubblici e, nello specifico il comma 3 dispone: *“al fine di non intralciare la mobilità pedonale e veicolare, le fronti degli edifici prospettanti su pubblici passaggi o comunque su percorso di uso comune (anche se di proprietà privata) non devono presentare aggetti maggiori di cm.5, e comunque non superiore a quella degli edifici contigui, al di sotto della quota di m. 4,00, misurata a partire dal piano di calpestio del pubblico passaggio anche in mancanza di marciapiede”;*

Dato atto che l'Ufficio di Urbanistica ed Edilizia Privata, visti anche i casi precedentemente accaduti, ha riscontrato la necessità di specificare in maniera chiara ed univoca gli articolati sopra indicati, al fine di eliminare interpretazioni errate;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento Edilizio vigente, approvato con Deliberazione di C.C. n. 40 dell'11/04/2003, in vigore dal 25/06/2003;

PROPONGONO ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

per le motivazioni di cui sopra, di dare l'interpretazione autentica agli articolati citati in premessa come segue:

1. il comma 4 dell'art. 80 del Regolamento Edilizio vigente è da intendersi (per le tipologie di recinzioni con muro pieno) **applicato solo esclusivamente alle recinzioni tra le proprietà nelle zone residenziali, solo nei tratti interni e non verso spazi pubblici e quando da tale recinzione l'edificio prospiciente (in progetto o soggetto a manutenzione), disti almeno 3 (tre) metri da entrambe le parti;**
2. il comma 3 dell'art. 90 del Regolamento Edilizio vigente è da intendersi, per l'applicazione di cappotti termici ai fini della riduzione del consumo energetico nel seguente modo:
 - 2.1 è consentita la posa del cappotto termico fino ad uno spessore massimo di 15 cm a partire dalla quota della prima soletta dell'edificio e comunque da una quota non inferiore a metri 3,00 dallo spiccatto del marciapiede, in assenza del marciapiede dalla quota stradale (per marciapiedi di larghezza inferiore o uguale ai 150 cm o in assenza di essi);
 - 2.2 qualora ci si trovi in presenza di un marciapiedi di larghezza superiore ai 150 cm, prima dei lavori di posa, si potrà realizzare il cappotto termico per tutta l'altezza della facciata dell'edificio per uno spessore massimo di 15 cm a condizione che, a lavori finiti, la larghezza del marciapiedi restante dovrà risultare almeno di cm.150;
3. nel caso di cui al punto 2.2 è dovuto il pagamento dell'occupazione di suolo pubblico che sarà determinato secondo la normativa vigente al momento dei lavori di posa del cappotto;
4. detta interpretazione autentica deve intendersi a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Delibera G.C. N° 76 del 13/04/2022

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Antonio Domenico Romeo

Il Segretario Generale
Dott. Andrea Fiorella
